



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO GENERALE

AVVISO PUBBLICO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'art. 12, recante “*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del Paesaggio*” e ss.mm.ii;

VISTO il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO l’articolo 184, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha istituito nello stato di previsione del MIBACT un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 30 novembre 2020, rep. 546, recante “*Modalità e condizioni di funzionamento del “Fondo per la cultura”, di cui all’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera a), che destina 30 milioni di euro alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;

VISTA la convenzione stipulata in data 30 aprile 2021, Rep. 3/2021, tra Ministero della Cultura (MiC) e Cassa Depositi e Prestiti avente ad oggetto il servizio di supporto al MiC per le attività di assistenza tecnica all’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 546 del 27 novembre 2020, approvata con decreto del Segretario Generale n. 335 del 30 aprile 2021, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Cultura, ai sensi del d.lgs. n. 123 del 30.6.2011 ex art. 5 comma 2, con il Numero 425 in data 14/05/2021;



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO GENERALE

CONSIDERATO che le risorse sopra citate, sono allocate presso l'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – *Digital Library*;

RILEVATA l'esigenza di adottare un avviso pubblico per la selezione dei progetti da finanziare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.M. 30 novembre 2020, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del medesimo D.M.;

DECRETA

Art. 1

Finalità dell'intervento finanziario

1. Il presente avviso è finalizzato a sostenere investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale ai sensi della normativa vigente (di seguito "Interventi" o "Intervento").
2. Gli Interventi di cui al comma 1 devono essere effettuati nel territorio nazionale.
3. La realizzazione degli Interventi dovrà essere ultimata entro tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione al beneficio.
4. L'Intervento presentato dovrà esclusivamente essere di nuova realizzazione e non già avviato.
5. All'Intervento deve essere associato un solo Codice Unico di Progetto (CUP) dedicato e definitivo, che ricomprenda unicamente gli investimenti relativi allo stesso.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. I soggetti pubblici, individuati secondo le definizioni seguenti, possono concorrere singolarmente o in partenariato:
 - "*Soggetto proponente*", il soggetto che presenta l'Intervento e lo realizza in proprio;
 - "*Soggetto proponente capofila*", il soggetto che presenta l'Intervento avvalendosi del supporto di altri soggetti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, detti "*soggetti associati*".
3. I Soggetti proponenti e i Soggetti proponenti capofila (di seguito "Proponente") possono presentare una sola domanda.
4. Nel caso di partenariato, è necessario includere nella proposta l'accordo di partenariato al fine di regolare i rapporti e disciplinare i rispettivi ruoli, compiti e impegni, sottoscritto ai sensi della normativa vigente.
5. L'accordo di partenariato di cui al comma 4 deve indicare il soggetto capofila, responsabile dell'attuazione dell'Intervento e beneficiario del finanziamento, ed essere sottoscritto da tutti i soggetti associati coinvolti. Il Soggetto proponente capofila risponde nei confronti del Ministero



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO GENERALE

di tutti gli adempimenti connessi alla concessione del finanziamento ed è l'unico soggetto titolato a presentare al Ministero la domanda di finanziamento e ogni altra documentazione relativa all'erogazione dei finanziamenti e alla loro rendicontazione.

Art. 3

Ripartizione del finanziamento

1. Per la realizzazione di ciascun Intervento può essere riconosciuto un finanziamento sino all'80% (ottanta per cento) dei costi ammissibili previsti e comunque per un ammontare non inferiore a 100 mila euro e non superiore a 1 milione di euro.
2. La rimanente parte, pari ad almeno il 20% (venti per cento), costituisce il cofinanziamento obbligatorio che deve essere garantito dal Soggetto proponente, in forma singola o associata.
3. L'Intervento presentato non dovrà prevedere attività già finanziate ad altro titolo dal Ministero della Cultura.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6 e successivi del presente avviso, le domande saranno finanziate in ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
5. Il finanziamento concesso non potrà in alcun caso essere aumentato. In tutti i casi in cui l'Intervento finanziato subisca una diminuzione della spesa ammissibile, l'importo del finanziamento concesso sarà ridotto in egual misura.
6. Alla prima domanda in graduatoria non integralmente finanziabile potrà essere riconosciuto un finanziamento parziale a valere sulle risorse residue, a condizione che la realizzazione dell'Intervento proposto nella domanda sia garantita attraverso fonti di finanziamento complementari.
7. Le risorse derivanti dalle economie di gara e da qualsiasi altra provenienza o da provvedimenti di revoca saranno utilizzate per integrare l'eventuale finanziamento parziale concesso ovvero per finanziare, parzialmente o integralmente, ulteriori domande ammesse, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Art. 4

Spese ammissibili

1. Sono valutabili come ammissibili, in relazione all'Intervento presentato, purché effettivamente sostenuti dal Proponente e opportunamente documentabili e tracciabili i costi per interventi relativi alla realizzazione di lavori (opere e impiantistica) e/o acquisto di beni strumentali e/o servizi al fine della tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e del patrimonio demotnoantropologico ed immateriale.
2. Sono altresì considerate ammissibili, se associate ai costi di cui al precedente comma 1, le seguenti spese accessorie:
 - 2.1 nel caso di realizzazione di lavori (opere e impiantistica) e acquisto di beni strumentali:



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO GENERALE

- indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione delle opere);
- imprevisti (se inclusi nel quadro economico);
- allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;
- spese tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudi e coordinamento sicurezza
- spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili;
- incentivi *ex art.* 113 del decreto legislativo n. 50/2016;

2.2 nel caso di acquisto di servizi:

- servizi e forniture finalizzati alla realizzazione dell'Intervento (a solo titolo esemplificativo: schedatura digitale di patrimoni frammentari, restauro di beni culturali e/o collezioni appartenenti al patrimonio culturale materiale, demoetnoantropologico ed immateriale, attività di catalogazione e inventariazione, servizi di divulgazione e valorizzazione)

2.3 Sono ammissibili indipendentemente dalla tipologia dell'Intervento:

- spese per pubblicità del bando di gara, commissioni;
- IVA ed oneri contributivi obbligatori;
- spese per commissioni giudicatrici;
- spese per consulenze specialistiche;
- spese per comunicazione;
- spese sostenute per la realizzazione di iniziative su piattaforme telematiche, in conseguenza delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali, nonché per varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere preventivo del Ministero.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda e motivi di esclusione

1. La domanda di finanziamento, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Proponente, completa degli allegati di cui al successivo comma 9, deve essere presentata, entro il termine indicato al successivo comma 4, utilizzando esclusivamente l'applicazione informatica predisposta da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito "Applicazione") e accessibile all'indirizzo "www.beniculturali.it" a partire dal giorno **24 maggio 2021**.
2. Gli enti che intendono presentare la domanda di ammissione devono preventivamente accedere ad una procedura di autenticazione accessibile dall'Applicazione che prevede il rilascio di credenziali di accredito. In caso di proposta in partenariato, la procedura di autenticazione è riservata unicamente al Proponente capofila. Ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso sono descritte in un documento pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale del Ministero della Cultura.



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO GENERALE

3. Al termine delle attività di compilazione e di presentazione della domanda per via telematica, l'Applicazione genererà in automatico una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda la cui copia sarà contestualmente trasmessa all'indirizzo PEC del Ministero e del Proponente.
4. Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande dovranno essere completate, a pena di esclusione, entro le **ore 13:59** del giorno **31 agosto 2021**.
5. Entro il termine di cui al precedente comma 4, l'Applicazione consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti e di presentare più volte i documenti; in tale fattispecie è valutata esclusivamente la domanda e i relativi allegati presentati per ultimi in ordine temporale. La data e l'ora di presentazione telematica della domanda di ammissione e dei relativi allegati sono attestate dall'Applicazione. Allo scadere del termine indicato al precedente comma 4, l'Applicazione non permetterà più alcun accesso per la compilazione e la presentazione delle domande.
6. Le procedure di accredito di cui al comma 2 del presente articolo devono essere attivate entro il decimo giorno antecedente il termine di cui al precedente comma 4.
7. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento statale, né dei relativi allegati differente da quella indicata nel presente articolo.
8. Tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione deve essere caricata sull'Applicazione munita di firma digitale del sottoscrittore della domanda. In ogni caso, i documenti da firmare digitalmente dovranno essere redatti nel formato PDF.
9. La trasmissione della domanda di cui al comma 1 può avvenire solo unitamente ai seguenti documenti, previo caricamento degli stessi sull'Applicazione seguendo le indicazioni ivi riportate e tenendo conto che la dimensione cumulativa degli allegati non deve superare il limite di 500 MB:
 - a) documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del Proponente;
 - b) documento di riconoscimento in corso di validità del responsabile del procedimento;
 - c) in caso di partenariato, accordo di partenariato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5;
 - d) atto costitutivo o Statuto dei soggetti proponenti, se la loro forma giuridica lo prevede;
 - e) relazione sull'Intervento che illustri dettagliatamente le azioni previste, gli obiettivi perseguiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 e la metodologia di realizzazione;
 - f) documentazione grafica (l'Applicazione consentirà, in questo caso, il caricamento di più file PDF separati):
 - nel caso di Interventi riguardanti lavori, principali elaborati grafici del progetto esecutivo architettonico;
 - nel caso di altre tipologie di Intervento: documentazione grafica/fotografica dell'Intervento;



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO GENERALE

- g) documentazione amministrativa nel caso di Interventi riguardanti lavori (l'Applicazione consentirà, in questo caso, il caricamento di più file PDF separati):
- provvedimento di approvazione, secondo l'ordinamento del Proponente, del progetto esecutivo, che deve richiamare espressamente gli atti e gli estremi relativi alla verifica e validazione della progettazione esecutiva (art. 26 del d.lgs. 50/2016);
 - quadro tecnico economico con il dettaglio delle spese del progetto, i rapporti di verifica e il verbale di validazione, quest'ultimo deve essere sottoscritto, in segno di assunzione di responsabilità, anche dal Responsabile del procedimento, oltre che dal legale rappresentante del Proponente;
- h) documentazione amministrativa nel caso di Interventi riguardanti l'acquisto di beni strumentali e/o servizi (l'Applicazione consentirà, in questo caso, il caricamento di più file PDF separati):
- provvedimento di approvazione/programmazione dell'acquisizione delle forniture e/o servizi, secondo l'ordinamento del Proponente e valido a tutti gli effetti di legge, nel quale deve essere contenuto l'elenco dettagliato dei beni oggetto di acquisizione.
- i) strategia di promozione del programma, supportata da un dettagliato piano di comunicazione, obbligatoria nel caso di Interventi riguardanti fruizione e valorizzazione.

11. Non sono ammissibili le domande non pervenute nei tempi e con le modalità previsti dal presente avviso.

Art. 6

Criteria di valutazione delle domande

1. Le domande pervenute secondo le modalità e i tempi previsti dal presente avviso vengono sottoposte all'esame di una Commissione tecnica, composta da tre a cinque membri designati dal Ministero tra esperti di adeguata professionalità nel settore del patrimonio culturale. La Commissione è affiancata da una Segreteria tecnica nominata con il medesimo decreto di nomina della Commissione.
2. La Commissione tecnica determina l'elenco finale delle domande ammissibili a finanziamento, con il relativo ammontare, sulla base dei criteri di selezione indicati nel presente articolo.
3. L'elenco finale è sottoposto dalla Commissione tecnica al Segretariato generale del Ministero ai fini dell'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio, nel limite delle risorse disponibili. Tale provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero e deve contenere, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP).
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a) del decreto 30 novembre 2020, rep. 546, la Commissione determina l'elenco finale delle domande ammissibili sulla base di una graduatoria predisposta in funzione degli elementi di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto:



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO GENERALE

- a) stato di avanzamento della progettazione che, nel caso di interventi riguardanti anche lavori, dovrà risultare comunque di livello esecutivo (fino a 2 punti);
- b) incidenza del contributo ministeriale richiesto sull'importo complessivo dell'Intervento (fino a 9 punti);
- c) percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici o privati (fino a 9 punti).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto 30 novembre 2020, rep. 546, la Commissione provvede alla integrazione di punteggi della graduatoria di cui alla lettera a) con quelli derivanti dalla valutazione dei seguenti ulteriori elementi:

- d) miglior sviluppo dell'idea progettuale: qualità e innovatività della proposta dal punto di vista delle caratteristiche e della rilevanza culturale, con particolare riferimento alla fruizione digitale del patrimonio artistico e culturale, degli impatti che la proposta ambisce a produrre a livello territoriale integrando le dimensioni culturali, sociali, ambientali ed, economiche; nel caso degli interventi di conservazione e restauro, si terrà conto, della qualità tecnica dell'Intervento inteso come valutazione della completezza e dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, nonché del grado di dettaglio e dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare (fino a 35 punti);
 - e) struttura dell'Intervento: caratteristiche ed elementi che caratterizzano l'Intervento; coerenza con le finalità dell'Intervento e con l'ambito del patrimonio culturale corrispondente; orizzonte temporale sul quale l'Intervento si delinea (fino a 25 punti);
 - f) entità degli investimenti economici: sostenibilità e congruità economica dell'Intervento; (fino a 10 punti);
 - g) fattibilità e concretezza: attitudine dell'Intervento ad autosostenersi negli anni successivi (fino a 10 punti).
5. I punteggi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 4 sono attribuiti in forma automatica in base alle informazioni indicate nella domanda di finanziamento. Per i criteri indicati alle lettere d), e), f), g) del comma 4 la Commissione attribuisce i punteggi in centesimi fino ad un massimo di 100 punti complessivi e stila la relativa graduatoria finale. In caso di eventuali *ex aequo*, la Commissione darà priorità agli interventi che presentano un miglior sviluppo dell'idea progettuale, avendo ottenuto un punteggio più elevato in relazione al criterio di cui al comma 4, lettera d), del presente articolo. Allo scopo di garantire un contributo percentualmente più elevato rispetto all'importo complessivo richiesto, in caso di ulteriore parità, hanno la priorità gli Interventi di importo complessivo inferiore.
6. La domanda si intende non positivamente valutata dalla Commissione qualora non consegua il punteggio minimo di 51 punti.
7. Al fine di perseguire un'equa distribuzione delle risorse sull'intero territorio nazionale, le risorse stanziare dal D.M. 30 novembre 2020 sono suddivise in cinque quote in base alla popolazione residente (dati ISTAT 2020) destinate a finanziare, rispettivamente, gli Interventi rivolti alle cinque aree geografiche del Nord Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), del Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo), del Sud (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e delle Isole (Sicilia, Sardegna). Nel caso in cui le domande di ammissione al finanziamento per singola area geografica non esauriscano la quota di risorse assegnata a tale area, le risorse residue saranno distribuite in pari misura alle altre aree geografiche.

ART. 7

(Attivazione delle procedure per l'affidamento dell'Intervento e definizione finale)

1. I Proponenti, per ogni Intervento ammesso al finanziamento statale, provvedono:
 - a) a richiedere il relativo codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) attraverso i sistemi dedicati dell'ANAC e a pubblicare per l'attività di cui al successivo comma b) il relativo bando di gara entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione al beneficio di cui all'articolo 6, comma 3; i CIG e gli SMARTCIG richiesti devono essere associati al CUP dell'Intervento attraverso i suddetti sistemi informativi dell'ANAC;
 - b) a selezionare, nell'Applicazione, entro venti giorni dalla scadenza fissata alla precedente lettera a) tra tutti i CIG perfezionati e SMARTCIG precedentemente collegati al CUP nei sistemi informativi dell'ANAC, solo quelli relativi all'Intervento e tra questi ad individuare l'attività principale, (di seguito "Attività") corrispondente a quella attraverso la quale si concretizza l'Intervento, integrando, laddove richiesto, i dati necessari;
 - c) all'aggiudicazione dell'Attività entro e non oltre il termine perentorio di duecentosettanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione al beneficio di cui all'articolo 6, comma 3, e, solo nel caso di CIG, all'inserimento nel sistema SIMOG dell'ANAC o nel sistema informatizzato messo a disposizione dalla Sezione Regionale dell'Osservatorio, della stessa data di aggiudicazione e del relativo costo al netto delle economie conseguite, dati che l'applicazione riceverà automaticamente;
 - d) all'inserimento, nell'Applicazione, entro venti giorni dalla scadenza fissata alla precedente lettera c), degli ulteriori dati richiesti relativamente all'aggiudicazione dell'Attività;
 - e) al caricamento del contratto di affidamento delle opere, degli acquisti o dei servizi dell'Attività e all'inserimento dei dati dello stesso nell'Applicazione del entro sessanta giorni successivi alla data di aggiudicazione;
 - f) all'aggiudicazione di tutti i servizi collegati al CUP, al completamento delle relative informazioni nell'Applicazione e alla trasmissione attraverso l'Applicazione, entro tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di ammissione al beneficio di cui all'articolo 6, comma 3, del certificato provvisorio di collaudo o del certificato di conformità in caso di servizi;
 - g) al pagamento delle spese relative all'Intervento attraverso il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE+);



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO GENERALE

- h) alla rendicontazione, nell'Applicazione, delle spese sostenute entro sei mesi della data del certificato provvisorio di collaudo o del certificato di conformità in caso di servizi, per la definizione dell'importo definitivo del finanziamento statale di cui al successivo articolo 9.
2. Per le operazioni di cui ai precedenti punti b), d), e), f), h) l'applicativo rilascerà apposita ricevuta.

Art. 8

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Le risorse assegnate a ciascun Proponente saranno erogate dal Ministero a valere sulle risorse trasferite presso l'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – Digital Library, nei limiti delle effettive disponibilità, secondo le seguenti modalità:
 - a) a seguito della pubblicazione del provvedimento di ammissione al beneficio di cui all'articolo 6, comma 3, verrà erogato un primo acconto pari al 20 per cento, calcolato sull'importo complessivo del finanziamento concesso;
 - b) a seguito del caricamento nell'Applicazione del contratto concluso dal Proponente per l'Attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), verrà generata tramite l'Applicazione la richiesta di erogazione del secondo acconto pari al 50 per cento del costo dell'importo del contratto pertinente all'Attività, avuto riguardo della percentuale del cofinanziamento richiesto;
 - c) a seguito della trasmissione tramite l'Applicazione della rendicontazione di cui al successivo articolo 9, verrà generata tramite l'Applicazione la richiesta di erogazione del saldo. Il saldo verrà calcolato come differenza tra l'importo spettante in base alle spese ammissibili rendicontate, avuto riguardo della percentuale del cofinanziamento richiesto, e quanto già erogato con il primo e il secondo acconto.
2. Le richieste di erogazione di cui ai precedenti punti b) e c) del comma 1, saranno trasmesse tramite l'Applicazione previa sottoscrizione da parte del legale rappresentate.
3. Il Ministero, prima di procedere alla erogazione delle risorse, potrà procedere a verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità delle richieste di cui ai precedenti punti b) e c) del comma 1, nonché degli atti relativi all'Intervento finanziato.
4. I Soggetti proponenti devono conservare presso la propria sede tutta la documentazione amministrativa, progettuale e contabile in conformità alla normativa vigente.

Art. 9

Modalità di rendicontazione

1. Il Proponente è tenuto a rendicontare tempestivamente, e comunque non oltre i termini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), le spese effettivamente sostenute utilizzando le funzionalità dell'Applicazione.



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO GENERALE

2. Per il riconoscimento delle spese, l'Applicazione produrrà un documento riepilogativo delle stesse ove risulti che:
 - a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
 - b. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua;
 - c. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura).
3. Tale documento sarà generato e trasmesso tramite l'Applicazione, previa sottoscrizione da parte del legale rappresentate.

Articolo 10

Controlli e verifiche

1. Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e i controlli relativi allo stato di attuazione dell'Intervento con le modalità che riterrà opportune. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, dalla piena ed esclusiva responsabilità del rispetto da parte del Proponente delle previsioni contenute nel D.Lgs. 50/2016, anche con riferimento alla regolare e perfetta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché dall'espletamento dei necessari iter autorizzativi per l'ottenimento degli eventuali pareri richiesti.

Art. 11

Riduzioni, revoche e rinunce

1. L'importo del contributo ministeriale sarà ridotto in base alle spese effettivamente consuntivate e ammissibili.
2. Il Ministero può revocare il contributo di cui all'art. 6, comma 2, nel caso in cui il Proponente incorra in gravi violazioni di leggi, di regolamenti e delle prescrizioni e condizioni del presente avviso, o nel caso incorrano in gravi violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e norme prescritte dalle leggi, regolamenti e disposizioni applicabili. È
3. È inoltre facoltà del Ministero disporre la revoca del contributo ministeriale nel caso di gravi e immotivati ritardi nell'utilizzo del finanziamento concesso.
4. Il Ministero potrà procedere inoltre alla revoca del contributo nei seguenti casi:
 - a) in caso di mancata aggiudicazione dell'Attività entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO GENERALE

- b) qualora, a seguito di controlli operati, ovvero di attivazione di procedimenti giudiziari civili, amministrativi o penali, risultino accertate a carico del Proponente irregolarità non emendabili o sanabili nell'attuazione dell'Intervento;
- 5. Nel caso di revoca del contributo ministeriale, il Proponente è obbligato a restituire le somme già erogate, restando a totale carico dello stesso tutti gli oneri relativi all'Intervento
- 6. Le disponibilità finanziarie rivenienti da revoche e rinunce da parte dei Proponenti saranno assegnate proporzionalmente e, comunque, nel rispetto degli importi dell'Intervento, con provvedimento del Segretario generale, agli Interventi inseriti nell'elenco stilato dalla Commissione tecnica, di cui all'articolo 6, comma 2.
- 7. Il Segretariato generale, in assenza della produzione di una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., da parte del legale rappresentante del Proponente circa la conformità dei documenti in base ai quali è stato concesso il contributo alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate.
- 8. Le somme erogate e non utilizzate o non definitivamente ammesse a finanziamento statale devono essere versate da parte del Proponente all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità, per tempo, comunicate dal Segretariato generale.

Art. 12

Modifiche degli Interventi

- 1. Il Proponente, il cui Intervento è stato ammesso a finanziamento in base al provvedimento di ammissione al beneficio di cui all'articolo 6, comma 3, può richiedere all'Amministrazione, tramite PEC indirizzata al Segretariato generale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, di apportare modifiche all'Intervento. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva dell'Intervento variato.
- 2. Il Ministero a seguito della ricezione della richiesta di modifica progettuale provvede a sospendere l'iter di finanziamento dell'Intervento oggetto di modifica.
Ai fini dell'approvazione della richiesta, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) il costo complessivo dell'Intervento, qualora sia superiore a quello dell'Intervento originariamente ammesso a finanziamento, non può comportare un incremento del contributo a carico del Ministero;
 - b) l'Intervento deve rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi e la tipologia di intervento dell'Intervento originariamente ammesso a finanziamento.
- 3. L'Amministrazione può prescrivere, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di modifica, l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa via PEC al Segretariato generale dal Soggetto proponente, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. L'approvazione o il rigetto della modifica dell'Intervento verrà comunicata via PEC entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.



Ministero della Cultura

SEGRETARIATO GENERALE

Art. 13

Prodotti degli Interventi

1. Il Ministero può pubblicizzare le iniziative e gli Interventi finanziati attraverso la pubblicazione di informazioni riguardanti il Proponente, gli obiettivi, il costo totale e il finanziamento concesso.
2. Il Proponente del finanziamento è tenuto a dare la massima diffusione dei risultati dell'Intervento finanziato.
3. Tutti i lavori, i prodotti, i materiali, le attività realizzate e le iniziative informative concernenti l'Intervento finanziato devono riportare il logo del Ministero e la fonte del finanziamento.

Art. 14

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio IV del Segretariato generale, e-mail sg.servizio4@beniculturali.it, PEC: mbac-sg.servizio4@mailcert.beniculturali.it

Art. 15

Disposizioni finali

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Ministero (www.beniculturali.it).
2. La pubblicazione del presente avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si applica la normativa vigente in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Salvatore Nastasi